



Spécial COMMISSION
TOUS LIEUX D'AFFECTATION

REFERENDUM IN ITALIA

DOMENICA 15 GIUGNO 1997

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI
GIORNI PER IL VIAGGIO IN CASO DI ELEZIONI

In applicazione delle disposizioni vigenti, i funzionari ed altri agenti che si rechino in Italia per votare il 15 giugno 1997 beneficiano di un congedo straordinario per il viaggio.

Il numero di giorni per il viaggio è stabilito in base alla distanza tra la sede di servizio ed il luogo delle elezioni, come segue :

50 - 600 km	1 giorno
601 - 900	1,5 giorni
901 - 1400	2
1401 - 2000	2,5
+ 2000	3

I giorni per il viaggio sono concessi unicamente su presentazione di un documento comprovante l'avvenuta partecipazione alle elezioni.

I giorni per il viaggio saranno calcolati normalmente per metà all'inizio dell'assenza (*andata*), e per metà (*ritorno*) alla fine di tale assenza dal servizio. Altrettanto dicasi se l'assenza dal servizio dovuta al congedo straordinario è preceduta e/o seguita da un breve periodo di congedo ordinario. Se invece l'assenza complessiva è preceduta e/o seguita da un fine settimana, si considererà che il viaggio (*andata* e/o *ritorno*) sia stato effettuato durante tale periodo, salvo prova contraria esibita dal funzionario o dall'agente.

Se il congedo straordinario è preceduto o seguito da un congedo ordinario pari o superiori a 10 giorni, sarà concessa soltanto la metà dei giorni per il viaggio previsti per il congedo straordinario, alle stesse condizioni di cui al precedente paragrafo.